

- (8) La comunicazione della Commissione in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle decisioni in materia di informazioni vincolanti adottate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale (informazione 2017/C 128/01)⁽⁴⁾, elenca, fra gli altri, il parere di classificazione 2530.90/2 del comitato del SA dell'OMD. Di conseguenza le autorità doganali hanno l'obbligo di revocare le decisioni relative alle informazioni vincolanti se diventano incompatibili con l'interpretazione della nomenclatura doganale, fra l'altro, a seguito dei pareri di classificazione adottati dal Consiglio di cooperazione doganale.
- (9) Al fine di garantire una classificazione delle merci corretta e uniforme, la ITV di cui all'allegato dovrebbe essere revocata. L'autorità doganale che ha rilasciato l'informazione dovrebbe pertanto revocarla quanto prima possibile a seguito della notifica della presente decisione e notificare la revoca alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 della tabella figurante nell'allegato, rilasciata dall'autorità doganale indicata nella colonna 2 per la classificazione tariffaria specificata nella colonna 3, è revocata in conformità del paragrafo 2.
2. L'autorità doganale indicata nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato revoca l'informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 della medesima tabella e ne informa i titolari quanto prima possibile, e comunque entro dieci giorni dalla notifica della presente decisione.
3. L'autorità doganale che revochi un'informazione tariffaria vincolante ed effettui la notifica a norma del paragrafo 2 ne informa la Commissione.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2019

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale*

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

⁽⁴⁾ GUC 128 del 22.4.2017, pag. 1.

